



agenzia mobilità
provincia di Rimini

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
DEL COMITATO CONSULTIVO
DEGLI UTENTI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

- Art. 1 Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti
- Art. 2 Autonomia del Comitato
- Art. 3 Attribuzioni del Comitato

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

- Art. 4 Composizione del Comitato
- Art. 5 Pubblicazione dell'avviso di prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti del Comitato
- Art. 6 Incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 7 Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

TITOLO III – DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

- Art. 8 Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti
- Art. 9 Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio
- Art. 10 Dimissioni dei componenti del Comitato

TITOLO IV – ADUNANZE DEL COMITATO

- Art. 11 Elezione del Presidente
- Art. 12 Convocazione e funzionamento del Comitato
- Art. 13 Sede del Comitato

TITOLO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

- Art. 14 Regolamento di organizzazione e procedurale

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti

1. E' istituito il Comitato Consultivo degli Utenti, di seguito denominato "Comitato", per il bacino della Provincia di Rimini ai sensi del comma 1 bis dell'art.17 della Legge della Regione Emilia Romagna n.30/1998 così come modificata ed integrata con successiva Legge Regionale n.8/2003.
2. Il Comitato si dota di una propria articolazione ed organizzazione interna come da regolamento che adotterà ai sensi dell'art.14.
3. Il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive.

Articolo 2

Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

1. Il Comitato opera in autonomia funzionale nei confronti dell'Agenzia Mobilità e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi di regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
2. Il Consorzio A.M. nell'espletamento delle sue funzioni statutarie di Agenzia Locale per la mobilità nel bacino di sua competenza, di seguito denominata "Agenzia", assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo:
 - Sala per le adunanze (con preavviso di 1 settimana);
 - Supporto alla convocazione delle riunioni del Comitato e suo funzionamento;
 - Custodia dei verbali delle decisioni del Comitato;
 - Informazioni e documentazione utile alla sua attività.

3. L'Agenzia favorisce l'accredito del Comitato presso gli utenti ed i consumatori, considerati sia singolarmente che in forma associata.

Articolo 3

Attribuzioni del Comitato

1. In conformità al disposto di cui all'art.17 della L.R. – E.R. n.30/1998, così come modificata ed integrata con L.R. – E.R. n.8/2003, il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive, a cui compete, su sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, di:
 - formulare dei quesiti e chiedere informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico;
 - formulare proposte per migliorare i servizi di trasporto pubblico e collettivo e la loro integrazione con la mobilità privata;
 - esprimere pareri consultivi sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto, sia urbano che extraurbano e non convenzionali;
 - suggerire ed integrare all'Agenzia eventuali iniziative per la informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi;
 - esprimere pareri non vincolati sulla Carta della Mobilità e sui suoi aggiornamenti.

L'Agenzia può accogliere o non le proposte di modifica avanzate dal Comitato.

2. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato consultivo degli utenti a supporto delle stesse finalità dell'Agenzia si propone di dare voce e supporto alle istanze degli utenti e dei consumatori rivolte:
 - a) alla sicurezza ed alla qualità dei servizi di trasporto pubblico;
 - b) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità degli stessi servizi;
 - c) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti con gli utenti.
3. I componenti del Comitato potranno richiedere all'Agenzia le informazioni utili allo svolgimento del loro mandato, nei limiti di disponibilità e tempi compatibili con il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia medesima, e comunque

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196 del 30.6.2003, in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4

Composizione del Comitato

1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone di 7 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agencia sulla base delle risultanze delle procedure pubbliche disposte all'art. 5 del presente regolamento.
2. I componenti del Comitato sono chiamati a funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di TPL ed in particolare in merito alla Carta della Mobilità.
3. Al fine di garantire la piena rappresentatività degli utenti, il Comitato è formato:
 - a) da 3 componenti designati dalle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative e regolarmente iscritte al Registro Regionale dell'Emilia-Romagna, istituito in esecuzione dell'art.3 della L.R. – E.R. n.45 del 7.12.1992, che abbiano una sede o comunque propri referenti nell'ambito del territorio della provincia ed i cui fini statuari contemplino la tutela del consumatore con riferimento anche all'erogazione del servizio nel settore trasporti pubblici;
 - b) da 4 componenti individuati tra gli utenti (anche genitori di utenti minorenni) che posseggono un abbonamento annuale o plurimensile al servizio di trasporto pubblico locale al momento della costituzione del Comitato.
4. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato nel caso in cui i componenti risultano complessivamente inferiori alle 4 unità, cioè nel caso di dimissione contestuale di almeno 3 membri, come previsto al successivo art.10, comma 2.

Art. 5

Pubblicazione dell'avviso di prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del Comitato, il Direttore Generale dell'Agenzia affida le funzioni di coordinatore ad un dipendente dell'Agenzia stessa, con il compito di esperire e coordinare le procedure per la prima costituzione del Comitato.
Il suo ruolo si esaurisce con la nomina dello stesso Comitato.
2. In prima istanza vengono convocate le Associazioni dei Consumatori presenti ed operanti sul territorio della Provincia di Rimini, alle quali vengono illustrate le finalità del Comitato ed il presente Regolamento, e che vengono quindi invitate a segnalare 3 nominativi con i requisiti richiesti al successivo art.6, che entreranno a far parte del nascente Comitato.
Le Associazioni avranno 45 giorni di tempo per effettuare la loro scelta.
3. L'Agenzia, mediante pubblicazione per almeno 4 giorni di un avviso sui quotidiani locali e sul proprio sito INTERNET, assegna un termine di 45 giorni a tutti gli interessati di cui al comma 3, art.4, lettera b) per avanzare la propria candidatura a componente il Comitato, previa attestazione del requisito posseduto ai fini della nomina stessa e dichiarazione della qualificata competenza.
4. Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, in seduta pubblica, l'Agenzia, al fine di procedere alla costituzione del Comitato nei termini numerici e rappresentativi sopra previsti, procederà all'estrazione per singoli elenchi di nominativi raggruppati per tipologie di componenti.
Ultimate le operazioni, l'Agenzia nominerà il Comitato così come definito dalle operazioni sopra descritte e ne ufficializzerà la costituzione secondo quanto previsto al successivo art.7.
5. Nella sua prima adunanza il Comitato eleggerà il proprio Presidente e ne darà comunicazione ufficiale all'Agenzia.

6. La graduatoria dei candidati estratti rimarrà valida per l'intera durata del Comitato e sarà utilizzata per la nomina di nuovi membri nel caso di dimissione di uno o più membri.
7. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR n.445/2000.

Articolo 6

Incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato:
 - a)* i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia Romagna, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale che esercitino il loro mandato nell'ambito territoriale nel quale l'Agenzia svolge i propri servizi;
 - b)* gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Agenzie per i servizi pubblici site nella Regione Emilia Romagna, dei gestori del servizio di trasporto pubblico automobilistico e dei gestori di ogni altro servizio di cui l'Agenzia abbia eventualmente assunto la funzione di rappresentanza unitaria dei Comuni;
 - c)* i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
 - d)* gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
 - e)* gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre forze di polizia di cui all'art.16 della legge n. 121 del 1.4.1981.
2. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con l'Agenzia, nonché con gli Enti gestori dei servizi di mobilità presenti sul territorio della Regione e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate.

L'insussistenza delle predette cause di incapacità, ineleggibilità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati e da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché al Direttore Generale dell'Agenzia, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incapacità, ineleggibilità e/o incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

1. La sostituzione dei Componenti nominati avverrà secondo regolamento interno da adottarsi ai sensi del successivo art.14. Concluse le procedure di nomina di cui all'art.5, nei 30 giorni successivi, l'Agenzia prende atto della costituzione del Comitato e inoltra comunicazione all'Agenzia dei Trasporti della Regione Emilia Romagna.
2. La stessa forma di cui al primo comma del presente articolo verrà adottata per tutte le successive nomine o sostituzioni.

TITOLO III

DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 8

Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

1. Il Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni tre anni.
2. I componenti del Comitato sono rinnovabili una sola volta consecutiva.

Articolo 9

Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

1. I componenti del Comitato esercitano le loro attribuzioni fin dalla prima adunanza, che avviene su convocazione dell' Agenzia entro 30 giorni dalla nomina, e rimangono in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo Comitato, ancorché sia già maturato il termine triennale di cui all'art.8.
2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre adunanze consecutive del Comitato decade dall'incarico.
La causa di decadenza è comunicata dal Presidente del Comitato all' Agenzia.
3. Della sua sostituzione viene data notizia ai sensi e con le modalità di cui all'art.7.

Articolo 10

Dimissioni dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato, che le trasmette all' Agenzia.
Esse hanno effetto dalla esecutività della deliberazione del Comitato di nomina del nuovo componente.
2. L' Agenzia dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, di almeno 3 dei componenti.
In tal caso il Comitato dimissionario resta comunque in carica al solo fine di garantire l'effettuazione delle operazioni di rinnovo del Comitato stesso.

TITOLO IV
ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 11
Elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza il Comitato è legalmente costituito con l'intervento di almeno 4 dei propri membri.
In tale sede provvede ad eleggere nel proprio seno il Presidente con la maggioranza semplice dei votanti.
Il presidente nomina il Segretario verbalizzante.

Articolo 12
Convocazione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato ed esplica le proprie funzioni secondo quanto disposto dal proprio regolamento interno.
Delle convocazioni è comunque dato avviso all'Agenzia, la quale ha diritto a partecipare alle relative sessioni con almeno due propri designati, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
I verbali delle adunanze devono constare per iscritto.
Negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale.
I verbali sono raccolti e conservati a cura del Presidente del Comitato stesso, che ne è responsabile nei confronti dell'Agenzia, alla quale dovrà esserne sempre trasmessa copia.
2. Le adunanze del Comitato sono pubbliche.

Articolo 13
Sede del Comitato

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art.2, comma 4, del presente regolamento, l'Agenzia consente al Comitato di riunirsi in una sala messa a disposizione dalla stessa presso la propria sede.

TITOLO V
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 14
Regolamento di organizzazione e procedurale

1. Il Comitato propone entro due mesi dalla seduta d'insediamento, un proprio regolamento interno di organizzazione e procedurale, nel rispetto delle norme di legge e di cui al presente regolamento.
Tale regolamento interno dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la sua approvazione, e così anche per ogni altra modifica successiva.